



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE E TUTELA DALL'INQUINAMENTO

Registro Generale: n. 1743 del 27/04/2011

Registro di Settore: n. 194 del 27 /04/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impianti e attività in deroga. Autorizzazioni in via generale art. 272, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Disposizioni e fissazione dei valori limite delle emissioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il succitato d.lgs. n. 152/2006;

ATTESO che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante *“Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali”* sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopraccitata l.r. 3/2008;

VISTE le *“Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”* degli impianti produttivi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 47/31 del 20/10/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 264 del 18/12/2009 che recepisce i contenuti e le indicazioni delle sopraccitate Direttive e in particolare le procedure inerenti il rilascio, in via generale, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito l'obbligo, da parte dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti di cui all'art. 272, comma 2, elencati nell'allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto;



PROVINCIA DI ORISTANO

CONSIDERATO che la Provincia di Oristano con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 07 Giugno 2010 ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 per gli stabilimenti elencati nell'allegato IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che, con l'entrata in vigore del sopracitato d.lgs. 128/10, l'art. 272, comma 3 si stabilisce che per le autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 Luglio 1991, l'Autorità competente debba procedere ad effettuare il primo rinnovo entro 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore della parte V del citato decreto e i soggetti autorizzati presentino domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei 6 (mesi) che seguono il rinnovo o nei diversi termini stabiliti dalla Provincia;

TENUTO CONTO che il d.lgs. 128/10 ha notevolmente modificato l'impianto normativo previsto dalla precedente disciplina in materia e che si ritiene necessario revocare il provvedimento precedentemente adottato e procedere all'adozione di una nuova autorizzazione generale;

CONSIDERATO che la Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Suolo, con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 14.04.2011 ha proceduto, per quanto sopradetto, alla revoca della autorizzazione a carattere generale di cui all'art. 272, comma 2, assunta con la citata Determinazione Dirigenziale n. 305 del 07 Giugno 2010;

ATTESO che le Province devono procedere in tempi ristretti al rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale e che nella seduta del 22/03/2011 del Comitato di coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, si è concordato di adottare un modello comune di autorizzazione di carattere generale, nelle more dell'aggiornamento delle Direttive in tema di emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che, nella stessa seduta del 22/03/2011, il Comitato di coordinamento ha concordato di estendere a 12 (dodici) mesi i termini di cui sopra, relativi alla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale e quindi disporre che i soggetti titolari delle autorizzazioni generali ai sensi del D.P.C.M. 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 Luglio 1991, sono tenuti ad adeguarsi al presente provvedimento entro 12 (dodici) mesi dalla sua entrata in vigore.;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni;

TENUTO CONTO che l'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. succitato, prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a 10 (dieci) anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;



PROVINCIA DI ORISTANO

CONSIDERATO che in sede di Comitato di coordinamento si è inoltre concordato per le attività escluse dal regime autorizzatorio e ricomprese nell'allegato IV alla Parte I (art. 272 c. 1 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), di non prevedere la comunicazione all'Autorità Competente;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia di Oristano, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;

ATTESO che la Provincia di Oristano, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ATTESO altresì, che la presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del dlgs 152/2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che ai sensi del sopraccitato decreto legislativo, l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, che vengono riportati in allegato al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

CONSIDERATO necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento che ne attesti la conformità, rilasciato dalla Provincia di Oristano;

DETERMINA

Art. 1 Di autorizzare in via generale gli stabilimenti di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.



PROVINCIA DI ORISTANO

Art. 2 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- a) installazione un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell'autorizzazione;
- c) modifica di stabilimento;
- d) aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) trasferimento dello stabilimento;
- f) regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
- g) voltura dell'autorizzazione.

Art. 3 Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale la *tabella delle attività e dei valori limite di emissione (Allegato 1)*, lo schema di *domanda di adesione (Allegato 2)*, la *scheda tecnica (Allegato 3)*, il *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (Allegato 4)* e le *Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso (Allegato 5)*.

Art. 4 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte V, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione di cui all'articolo precedente.

Art. 5 La Provincia di Oristano, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale.

Art. 6 Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Art. 7 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a 10 (dieci) anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali.



PROVINCIA DI ORISTANO

Art. 8 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 9 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.

Art. 10 I gestori degli stabilimenti già autorizzati in via generale in data anteriore al 29.04.2006 (entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) dovranno aderire alla presente autorizzazione entro 12 (dodici) mesi dalla sua emanazione. Resta ferma la validità (10 anni) delle autorizzazioni per i gestori che hanno aderito successivamente al 29.04.2006.

Art. 11 Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, dovranno in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- a) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, a questa Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati alla Provincia di Oristano e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
- b) dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore;
- c) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- d) in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso;



PROVINCIA DI ORISTANO

- e) al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;
- g) i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
- h) e' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
- i) i gestori degli stabilimenti appartenenti alla classe II della tabella allegata al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviare copia dei relativi certificati, in originale, alla Provincia di Oristano e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. Al fine di poter garantire l'eventuale presenza della Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, gli autocontrolli dovranno essere effettuati nei giorni feriali e il relativo preavviso dovrà pervenire ai succitati organi di controllo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione;
- j) per l'effettuazione dei suddetti autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l'Autorità di controllo (ARPAS);



PROVINCIA DI ORISTANO

k) il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al d.lgs. n. 152/06 s.m.i.. Per quanto riguarda gli impianti termici civili si fa riferimento ai combustibili consentiti elencati nella *tabella delle attività e dei valori limite di emissione (Allegato 1)*.

Art. 12 Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla Provincia di Oristano che ne attesti la conformità.

Art. 13 La presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del d.lgs. n. 152/06 s.m.i..

Art. 14 Per le attività escluse dal regime autorizzatorio ricomprese nell'allegato IV Parte I (art. 272 c. 1) del d.lgs. n. 152/06 s.m.i., non è prevista la comunicazione all'Autorità Competente.

Art. 15 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale, relativo alle emissioni in atmosfera, non esime il gestore dello stabilimento dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e fa salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.

Art. 16 La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata integralmente all'albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Oristano. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Oristano dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. n. 5 di Oristano e al Coordinamento regionale SUAP.

Art. 17 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia di Oristano procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Dirigente

F.to Ing. Antonio Sanna

Copia conforme all'originale

Il Funzionario

Piergiorgio Murtas



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

TABELLA DELLE ATTIVITA' E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Allegato n. 1

Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

	Impianti ed attività di cui all'art. 272, c. 2	Classe I	Classe II	Fase	Inquinante	Valori limite mg/nm ³
a)	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/g.	fino a 5 kg/g	> 5 fino a 20 kg/g	Verniciatura Carteggiatura	Polveri C.O.V. Polveri	3 50 10
b)	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 30 kg/g	Stampa	Polveri C.O.V.	10 50
c)	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non super ore a 200 Kg/g.	fino a 50 kg/g	> 50 fino a 200 kg/g	Lavorazione resine	Polveri C.O.V.	10 50
d)	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.	Fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione gomma, materie plastiche	Polveri C.O.V.	10 50



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

e)	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 2000 kg/g	Lavorazione legno carteggiatura	Polveri Polveri	10 10
f)	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione Carteggiatura	Polveri C.O.V. C.O.V. Polveri	3 50 50 10
g)	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione	Polveri C.O.V. C.O.V.	3 50 50
h)	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g.	da 300 ⁽¹⁾ fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	_____	_____	_____
i)	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 450 kg/g	Tostatura	Polveri C.O.V.	10 50
l)	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione mastici, pitture, vernici, inchiostri	Polveri C.O.V.	10 50
m)	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
n)	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti	fino a 10 addetti	> 10 fino a 25 addetti	Fusione	Polveri C.O.V.	10 50



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

o)	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Anodizzazione, galvanica, fosfatazione	Polveri Fosfati (come PO4) Acido cloridrico +Ac. nitrico+Ac. Solforico Ac. fluoridrico Cianuri Cromo VI Nichel	10 2 5 3 2 1 1
p)	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Utilizzo di mastici e colle	Polveri C.O.V.	10 50
q)	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	fino a 50 kg/g	>50 fino a 200 kg/g	Lavorazione saponi e detergenti sintetici	Polveri C.O.V. Cloro e suoi composti (come HCl) Ammoniaca	10 50 10 10
r)	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Tempra metalli	Polveri C.O.V.	10 50
s)	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Applicazione smalti, colori e affini e cottura	Polveri Piombo Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5 5
t)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione frutta, ortaggi, funghi	C.O.V.	50
u)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

v)	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
z)	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione pesce ed altri prodotti alimentari	C.O.V.	50
aa)	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione calcestruzzo e gesso	Polveri	10
bb)	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Pressofusione	Polveri	10
					Composti del cloro (come HCl)	10
					Fluoro e suoi composti (come HF)	5
cc)	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Cottura	C.O.V.	50
dd)	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
				Essiccazione	C.O.V.	50
ee)	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 Kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Fusione	Polveri	10
				Formatura anime	Piombo	5
					Ammine totali	5
					Fenoli	5
					Polveri	10
					Ammine totali	5
					Fenoli	5



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

ff)	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 Kg/g.	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 3000 kg/g	Essiccazione e cottura	Polveri Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5
gg)	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 Kg/g.	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 4000 kg/g	Lavorazione carta, similari	Polveri Idrogeno solforato	10 5
hh)	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	2 ore/g	> 2 fino a 8 ore/g	Saldatura	Polveri	10
ii)	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg/g.	Fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g		-----	-----
ll)	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW		Da 3 MWt e inferiore a 10 MWt	Combustione Combustibili consentiti: • Gas petrolio liquefatto • Biogas • Gasolio • Biomasse vegetali	Allegato 1 parte III del 152/2006 e s.m.i.	Allegato 1 parte III del 152/2006 e s.m.i.
m m)	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso	Piano di gestione solventi secondo l'allegato n. 5		Pulizia tessuti, pellami	C.O.V.	20 g/kg (massa di solvente emesso per kg di prodotto pulito e asciugato)



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

nn)	Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.	-----	-----	-----	-----	-----
Categoria animale e tipologia di allevamento				N° capi		
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)				Da 200 a 400		
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)				Da 300 a 600		
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)				Da 300 a 600		
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)				Da 300 a 600		
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)				Da 1000 a 2.500		
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento				Da 400 a 750		
Suini: accrescimento/ingrasso				Da 1000 a 2.000		
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)				Da 2000 a 4.000		
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)				Da 25000 a 40.000		
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)				Da 30000 a 40.000		
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)				Da 30000 a 40.000		



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO

	Altro pollame			Da 30000 a 40.000		
	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)			Da 7000 a 40.000		
	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)			Da 14000 a 40.000		
	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)			Da 30000 a 40.000		
	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)			Da 40000 a 80000		
	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)			Da 24000 a 80.000		
	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)			Da 250 a 500		
	Struzzi			Da 700 a 1.500		
oo)	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/ anno	-----	-----	Pulizia superficiale meccanica dei metalli.	Polveri totali	10
				Trattamenti di finitura delle superfici metalliche.	Polveri totali (comprese nebbie d'olio)	10